

POLIZZA N.

2146874

Cod. ramo
8155Cod. Agenzia
033 / 000

Cod. Produttore

CONTRAENTE

RICUPOL OLI MINERALI DI RICUPERO SRL

Cod. GE22602

VIA LAIASSO, 1/R

16141 GENOVA

GE I

Cod. Fisc. 00260400106

BENEFICIARIO

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL
TERRITORIO E DEL MARE

VIA CRISTOFORO COLOMBO, 44

00147 ROMA

RM I

Cod. NE993238

Cod. Fisc. 97047140583

CAUSALE

FIDEJUSSIONE PER L'ISCRIZIONE ALL'ALBO NAZIONALE DELLE IMPRESE CHE EFFETTUANO LA GESTIONE DEI RIFIUTI.

CATEGORIA B CLASSE Dp

LIQUIDAZIONE DEL PREMIO

IMPORTO DELLA GARANZIA

Eur 180.000,00 diconsi CENTOOTTANTAMILA/00#

DURATA INIZIALE (ai fini del calcolo del premio di perfezionamento) - PREMIO ALLA FIRMA

Anni 7 Mesi 0 Giorni 0 Dal 08/11/2016 Al 08/11/2023

Fraz.
///Val.
EURCambio
1.936,27

Premio netto	Accessori	Diritti	t.d.	Imposte	Totale
Eur 3.054,54	Eur 305,46	Eur 0,00		Eur 420,00	Eur 3.780,00

PROROGHE EVENTUALI

a partire dal

Premio netto	Accessori	Diritti	t.d.	Imposte	Totale

Emessa in N. 4 esemplari ad unico effetto in GENOVA

il 21/11/2016

IL GARANTE

COMPAGNIE FRANCAISE D'ASSURANCE
POUR LE COMMERCE EXTERIEUR S.A
Représentants agréés par l'Etat
Un Procureur
Jean Louis Novello

IL CONTRAENTE

Il Contraente dichiara di aver ricevuto, prima della sottoscrizione della Polizza, la Nota Informativa redatta ai sensi dell'Art. 185 del D.Lgs nr. 209 del 07/09/05 - Codice delle Assicurazioni private - e del Regolamento ISVAP nr. 24 del 19/05/08.

IL CONTRAENTE

DICHIARAZIONE DI PAGAMENTO

Si dichiara che il premio di Eur 3.780,00 è stato incassato il

L'ESATTORE

ESEMPLARE PER IL BENEFICIARIO/ENTE GARANTITO

coface

COMPAGNIE FINANCIERE D'ASSURANCE SUR LE COMMERCE EXTERIEUR, DANS L'APPRESENTATION GENERALE, DE LA SOCIETE VALENTIN JACQUENOT, LE 2001 ME ANS, 111, RUE DE LA PAIX, 75001 PARIS, FRANCE. COFACE ASSURANCE SA (www.coface.com) - LE BUREAU CENTRAL - TELEPHONE: 01 42 21 21 21 - FAX: 01 42 21 21 22
CORPORATE FINANCIAL ASSURANCE COMPANY LIMITED, 111, RUE DE LA PAIX, 75001 PARIS, FRANCE. COFACE ASSURANCE SA (www.coface.com) - LE BUREAU CENTRAL - TELEPHONE: 01 42 21 21 21 - FAX: 01 42 21 21 22
CORPORATE FINANCIAL ASSURANCE COMPANY LIMITED, 111, RUE DE LA PAIX, 75001 PARIS, FRANCE. COFACE ASSURANCE SA (www.coface.com) - LE BUREAU CENTRAL - TELEPHONE: 01 42 21 21 21 - FAX: 01 42 21 21 22

Fideiussione per le imprese che effettuano le attività di intermediazione e commercio dei rifiuti senza avere la detenzione dei rifiuti oggetto di tale attività

PREMESSO

1 – che l'Impresa RICUPOIL OLII MINERALI DI RICUPERO SRL , con sede in VIA LAIASSO, 1/R - 16141 GENOVA (GE), Codice fiscale n. 00260400106 (in seguito denominata "impresa") intende effettuare, ai sensi delle vigenti disposizioni, attività di intermediazione e commercio dei rifiuti nell'ambito della categoria 8, classe Dp, di cui all'articolo 3 del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 20/06/2011.

2 – che detta attività è subordinata alla prestazione di garanzia fidejussoria idonea a coprire, ai sensi della normativa vigente, eventuali operazioni di trasporto e smaltimento dei rifiuti, messa in sicurezza, bonifica, ripristino ambientale, realizzazione delle eventuali misure di sicurezza nonché l'eventuale risarcimento degli ulteriori danni all'ambiente, ai sensi della parte VI del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152 e successive modificazioni, in conseguenza della attività svolta

CIO' PREMESSO

La sottoscritta Compagnie française d'assurance pour le commerce extérieur S.A.- Rappresentanza Generale per l'Italia (di seguito Coface), con sede in Milano - Via G. Spadolini 4, Registro delle Imprese di Milano/C.F./P.IVA 09448210154, iscritta in data 27/07/2012 al n. I.00107 dell'Elenco IVASS delle Imprese di Assicurazione Comunitarie autorizzate ad operare in Italia in regime di stabilimento e regolarmente autorizzata ad esercitare le assicurazioni nel ramo cauzioni, in regola col disposto della Legge 10/06/1982 n. 348 (in seguito denominata "Società") alle condizioni che seguono, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1936 e seguenti del Codice civile,

si costituisce fideiussore dell'Impresa

RICUPOIL OLII MINERALI DI RICUPERO SRL e dei suoi obbligati solidali ai sensi di legge – la quale accetta per sé e per i propri successori ed aventi causa, dichiarandosi con questi solidalmente tenuta per le obbligazioni derivanti dal presente contratto – a favore del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, Roma, Codice fiscale n. 97047140583 fino a concorrenza dell'importo massimo complessivo di Euro 180.000,00 (Euro CENTOOTTANTAMILA/00#), secondo quanto previsto per la categoria 8, classe Dp, di appartenenza della impresa medesima ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 20/06/2011, a garanzia delle somme dovute per:

- a. Operazioni di trasporto e smaltimento rifiuti
- b. Messa in sicurezza e bonifica
- c. Ripristino delle installazioni e delle aree contaminate e realizzazione delle eventuali misure di sicurezza
- d. Risarcimento degli ulteriori danni all'ambiente ai sensi della parte VI del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152.

Qualora gli interventi di cui alle lettere precedenti siano conseguenti alle attività di intermediazione e commercio dei rifiuti svolta dall'impresa nel periodo di efficacia dell'iscrizione nell'Albo nazionale gestori ambientali.

Le somme derivanti dall'eventuale escussione della garanzia sono versate all'entrata del bilancio dello Stato.

CONDIZIONI CHE REGOLANO IL RAPPORTO TRA SOCIETA' E IL MINISTERO**Articolo 1 - (Delimitazione della garanzia)**

1. La Società garantisce al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, fino a concorrenza dell'importo massimo complessivo indicato in premessa, le somme che l'impresa e i suoi obbligati solidali ai sensi di legge siano tenuti a corrispondere al bilancio dello Stato per la copertura delle spese necessarie, comunque inerenti o connesse, ad eventuali operazioni di trasporto e smaltimento rifiuti, messa in sicurezza, bonifica, ripristino delle installazioni e delle aree contaminate, realizzazione delle eventuali misure di sicurezza, nonché all'eventuale risarcimento degli ulteriori danni all'ambiente ai sensi della parte VI del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, in conseguenza delle eventuali inadempienze verificatesi nel periodo di efficacia dell'iscrizione dell'impresa stessa nell'Albo nazionale gestori ambientali a cui si riferisce la presente garanzia e determinate da qualsiasi atto o fatto colposo o doloso rispetto agli obblighi verso lo Stato derivanti dalle leggi, dai regolamenti, da eventuali convenzioni e da ulteriori provvedimenti adottati da altri Enti od Organi pubblici anche di controllo in riferimento allo svolgimento dell'attività di intermediazione e commercio dei rifiuti di cui in premessa.

Articolo 2 - (Efficacia della garanzia)

1. La presente garanzia ha efficacia a decorrere dalla data della delibera di iscrizione nell'Albo Nazionale gestori ambientali.
2. La competente sezione regionale dell'Albo comunicherà tempestivamente alla Società e al ministero ogni provvedimento di sospensione dell'efficacia dell'iscrizione o di cancellazione dall'Albo.

ST. N. 10391078

ESEMPLARE PER IL BENEFICIARIO/ENTE GARANTITO

Articolo 3 - (Durata della garanzia)

1. La presente garanzia ha validità pari a cinque anni o inferiore nel caso di cessazione anticipata dell'iscrizione dell'impresa nell'Albo nazionale gestori ambientali, maggiorata di un ulteriore periodo di due anni nel corso del quale il Ministero può avvalersi della garanzia limitatamente alle sole inadempienze verificatesi nel periodo di efficacia di cui all'articolo 2.
2. Il presente contratto non può intendersi tacitamente rinnovato in sede di revisione quinquennale dell'iscrizione all'Albo.
3. Decorso il termine di cui al comma 1 la garanzia si estingue automaticamente con contemporanea definitiva liberazione della Società, anche qualora la presente fideiussione non venga restituita alla Società stessa.

Articolo 4 - (Facoltà di recesso)

1. La Società può recedere dal contratto in qualsiasi momento con effetto della cessazione della garanzia dal trentesimo giorno successivo alla comunicazione alla competente sezione regionale dell'Albo, al Ministero e all'impresa con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno. In tal caso la garanzia mantiene efficacia per le inadempienze verificatesi nel periodo anteriore alla data in cui il recesso ha avuto effetto e il Ministero può avvalersi per ulteriori due anni, ferma la validità di quanto disposto dal precedente articolo 3.

Articolo 5 - (Pagamento del premio)

1. Il mancato pagamento del premio e degli eventuali supplementi di premio da parte dell'impresa nonché altre eventuali eccezioni relative al rapporto tra la Società e l'impresa non potranno essere opposti al Ministero.

Articolo 6 - (Avviso di sinistro – Pagamento)

1. Qualora ricorrano i presupposti di cui in premessa per l'esecuzione della garanzia e l'impresa non abbia già adempiuto a quanto da essa dovuto, la competente sezione regionale dell'Albo - con richiesta motivata inviata anche all'impresa - inviterà la Società a versare all'entrata del bilancio dello Stato la somma dovuta ai sensi dell'articolo 1 ed in tal caso, fermo il limite massimo complessivo dell'importo garantito:
 - a) per quel che riguarda spese per operazioni di trasporto e smaltimento dei rifiuti, messa in sicurezza, bonifica, ripristino delle installazioni e delle aree contaminate, realizzazione delle eventuali misure di sicurezza, la Società provvederà al pagamento entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta senza opporre alcuna eccezione, dandone avviso all'impresa che nulla potrà eccepire al riguardo;
 - b) per quel che riguarda il ristoro di ulteriori danni all'ambiente ai sensi della parte VI del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, la Società provvederà al pagamento secondo le procedure previste dal medesimo decreto legislativo.
2. Ai fini degli adempimenti di cui al comma 1 si applica quanto previsto all'articolo 10.
3. Restano salve le azioni di legge nel caso che le somme pagate dalla Società risultassero parzialmente o totalmente non dovute.
4. Dopo ogni pagamento effettuato dalla Società l'importo garantito si riduce automaticamente dell'importo corrispondente a quanto pagato dalla Società stessa.

Articolo 7 - (Rinuncia alla preventiva escussione)

1. La Società non godrà del beneficio della preventiva escussione dell'impresa, ai sensi dell'articolo 1944 del Codice civile.

Articolo 8 - (Surrogazione)

1. La Società è surrogata, nei limiti delle somme pagate, al Ministero in tutti i diritti, ragioni e azioni verso l'impresa, i suoi successori ed aventi causa a qualsiasi titolo.
2. Il Ministero faciliterà le azioni di recupero fornendo alla Società tutti gli elementi utili in suo possesso.

Articolo 9 - (Forma della comunicazione alla Società)

1. Tutte le comunicazioni e notifiche alla Società dipendenti dalla presente garanzia, per essere valide, dovranno essere fatte esclusivamente con lettera raccomandata alla sede della sua Rappresentanza Generale, risultante dalla premessa.

Articolo 10 - (Foro competente)

1. In caso di controversia tra la Società e il Ministero, il foro competente è quello determinato ai sensi dell'art. 25 del Codice di procedura civile.

Emessa in N. 4 esemplari ad unico effetto in GENOVA il 21-11-2016

L'IMPRESA



LA SOCIETA'
SOCIETA' PER LE ATTIVITA' DI GESTIONE
DEI RIFIUTI
SOCIETA' PER LE ATTIVITA' DI GESTIONE
DEI RIFIUTI
SOCIETA' PER LE ATTIVITA' DI GESTIONE
DEI RIFIUTI
SOCIETA' PER LE ATTIVITA' DI GESTIONE
DEI RIFIUTI



Fideiussione per le imprese che effettuano le attività di intermediazione e commercio dei rifiuti senza avere la detenzione dei rifiuti oggetto di tale attività

PREMESSO

1 - che l'Impresa RICUPOIL OLII MINERALI DI RICUPERO SRL, con sede in VIA LAIASSO, 1/R - 16141 GENOVA (GE), Codice fiscale n. 00260400106 (in seguito denominata "impresa") intende effettuare, ai sensi delle vigenti disposizioni, attività di intermediazione e commercio dei rifiuti nell'ambito della categoria 8, classe Dp, di cui all'articolo 3 del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 20/06/2011.

2 - che detta attività è subordinata alla prestazione di garanzia fidejussoria idonea a coprire, ai sensi della normativa vigente, eventuali operazioni di trasporto e smaltimento dei rifiuti, messa in sicurezza, bonifica, ripristino ambientale, realizzazione delle eventuali misure di sicurezza nonché l'eventuale risarcimento degli ulteriori danni all'ambiente, ai sensi della parte VI del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152 e successive modificazioni, in conseguenza della attività svolta

CIO' PREMESSO

La sottoscritta Compagnie française d'assurance pour le commerce extérieur S.A. - Rappresentanza Generale per l'Italia (di seguito Coface), con sede in Milano - Via G. Spadolini 4, Registro delle Imprese di Milano/C.F./P.IVA 09448210154, iscritta in data 27/07/2012 al n. I.00107 dell'Elenco IVASS delle Imprese di Assicurazione Comunitarie autorizzate ad operare in Italia in regime di stabilimento e regolarmente autorizzata ad esercitare le assicurazioni nel ramo cauzioni, in regola col disposto della Legge 10/06/1982 n. 348 (in seguito denominata "Società") alle condizioni che seguono, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1936 e seguenti del Codice civile,

si costituisce fideiussore dell'Impresa

RICUPOIL OLII MINERALI DI RICUPERO SRL e dei suoi obbligati solidali ai sensi di legge - la quale accetta per sé e per i propri successori ed aventi causa, dichiarandosi con questi solidalmente tenuta per le obbligazioni derivanti dal presente contratto - a favore del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, Roma, Codice fiscale n. 97047140583 fino a concorrenza dell'importo massimo complessivo di Euro 180.000,00 (Euro CENTOOTTANTAMILA/00#), secondo quanto previsto per la categoria 8, classe Dp, di appartenenza della impresa medesima ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 20/06/2011, a garanzia delle somme dovute per:

- a. Operazioni di trasporto e smaltimento rifiuti
- b. Messa in sicurezza e bonifica
- c. Ripristino delle installazioni e delle aree contaminate e realizzazione delle eventuali misure di sicurezza
- d. Risarcimento degli ulteriori danni all'ambiente ai sensi della parte VI del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

Qualora gli interventi di cui alle lettere precedenti siano conseguenti alle attività di intermediazione e commercio dei rifiuti svolta dall'impresa nel periodo di efficacia dell'iscrizione nell'Albo nazionale gestori ambientali.

Le somme derivanti dall'eventuale escussione della garanzia sono versate all'entrata del bilancio dello Stato.

CONDIZIONI CHE REGOLANO IL RAPPORTO TRA SOCIETA' E IL MINISTERO

Articolo 1 - (Delimitazione della garanzia)

1. La Società garantisce al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, fino a concorrenza dell'importo massimo complessivo indicato in premessa, le somme che l'impresa e i suoi obbligati solidali ai sensi di legge siano tenuti a corrispondere al bilancio dello Stato per la copertura delle spese necessarie, comunque inerenti o connesse, ad eventuali operazioni di trasporto e smaltimento rifiuti, messa in sicurezza, bonifica, ripristino delle installazioni e delle aree contaminate, realizzazione delle eventuali misure di sicurezza, nonché all'eventuale risarcimento degli ulteriori danni all'ambiente ai sensi della parte VI del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in conseguenza delle eventuali inadempienze verificatesi nel periodo di efficacia dell'iscrizione dell'impresa stessa nell'Albo nazionale gestori ambientali a cui si riferisce la presente garanzia e determinate da qualsiasi atto o fatto colposo o doloso rispetto agli obblighi verso lo Stato derivanti dalle leggi, dai regolamenti, da eventuali convenzioni e da ulteriori provvedimenti adottati da altri Enti od Organi pubblici anche di controllo in riferimento allo svolgimento dell'attività di intermediazione e commercio dei rifiuti di cui in premessa.

Articolo 2 - (Efficacia della garanzia)

1. La presente garanzia ha efficacia a decorrere dalla data della delibera di iscrizione nell'Albo Nazionale gestori ambientali.
2. La competente sezione regionale dell'Albo comunicherà tempestivamente alla Società e al ministero ogni provvedimento di sospensione dell'efficacia dell'iscrizione o di cancellazione dall'Albo.

ST. N. 10391078

ESEMPLARE PER IL BENEFICIARIO/ENTE GARANTITO

CONDIZIONI CHE REGOLANO IL RAPPORTO TRA LA SOCIETA' E L'IMPRESA

Art. 11 - Premio.

Il premio indicato in polizza è dovuto in via anticipata ed in unica soluzione. In caso di minor durata della garanzia, il premio rimane integralmente acquisito alla Società. Nel caso che eserciti il diritto di recesso di cui all'art. 4, la Società restituirà all'Impresa il premio relativo alle annualità di iscrizione nell'albo successive a quella nel corso della quale il recesso è stato esercitato e per le quali la garanzia non è più efficace, fermo l'ultimo periodo di due anni di cui all'art. 3 primo comma.

Art. 12 - Rivalsa.

L'Impresa si impegna a versare alla Società, a semplice richiesta, tutte le somme che questa fosse chiamata a pagare in forza della presente polizza per capitali, interessi e spese - anche nel caso di transazioni concordate tra la Società ed il Ministero - con espressa rinuncia a qualsiasi eccezione, comprese quelle previste dall'art. 1952 del codice civile.

Art. 13 - Rivalsa delle spese di recupero.

Gli oneri di qualsiasi natura che la Società dovrà sostenere, per il recupero delle somme versate o comunque derivanti dalla presente polizza, sono a carico dell'Impresa.

Art. 14 - Deposito cautelativo.

Nei casi previsti dall'art. 1953 del codice civile la Società può pretendere che l'Impresa provveda a costituire in pegno contanti o titoli ovvero prestì altra garanzia idonea a consentire il soddisfacimento dell'azione di regresso. La mancata costituzione del deposito cautelativo non potrà in nessun caso essere opposta al Ministero dalla Società.

Art. 15 - Imposte e tasse.

Le imposte, le tasse, i contributi e tutti gli altri oneri stabiliti per legge, presenti e futuri, relativi al premio, agli accessori, al contratto ed agli atti da essa dipendenti, sono a carico dell'Impresa, anche se il pagamento ne sia stato anticipato dalla Società.

Art. 16 - Forma delle comunicazioni alla Società.

Tutte le comunicazioni e notifiche alla Società, dipendenti dal presente contratto, per essere valide, dovranno essere fatte esclusivamente con lettera raccomandata A/R alla sede della sua Rappresentanza Generale, risultante dal frontespizio del contratto stesso.

Art. 17 - Foro competente.

In caso di controversia fra la Società e l'Impresa, il Foro competente, a scelta della parte attrice, è quello del luogo ove ha sede la Rappresentanza Generale della Società ovvero quello del luogo ove ha sede l'agenzia alla quale è assegnato il contratto.

Emessa in N. 4 esemplari ad unico effetto in GENOVA il 21-11-2016

L'IMPRESA



LA SOCIETA'

COMPAGNIE FRANÇAISE D'ASSURANCE
POUR LE COMMERCE EXTERIEUR S.A.

Rappresentanza Generale per l'Italia
Un Presidente
Gian Luigi Nicolini



Agli effetti degli articoli 1341 e 1342 del codice civile la sottoscritta dichiara di approvare specificamente le disposizioni degli articoli seguenti delle Condizioni Generali: Art. 4 - facoltà di recesso - Art. 11 - premio - Art. 12 - rinuncia alle eccezioni, comprese quelle di cui all'art. 1952 del codice civile - Art. 14 - deposito cautelativo - Art. 17 - deroga alla competenza territoriale

L'IMPRESA



ESEMPLARE PER IL BENEFICIARIO/ENTE GARANTITO